

1 aprile 2020

COVID-19: misure a sostegno delle start-up

Il Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 (il “**Decreto #CuraItalia**”)¹ ha introdotto misure economiche volte a sostenere, a fronte della diffusione dell’epidemia da Covid-19 (“**Covid-19**”), il **sistema sanitario nazionale**, la **liquidità delle famiglie**, il **mondo del lavoro** e, in particolare, le **imprese** colpite dal protrarsi dell’emergenza sanitaria e, a seguito dell’adozione del DPCM 22 Marzo 2020², costrette a sospendere le proprie attività, ove non rientrino tra quelle giudicate **essenziali**. Per ulteriori dettagli si vedano le ns. precedenti *newsletter* del 18 e 19 marzo 2020: “[Misure a sostegno del lavoro](#)”, “[Misure di supporto fiscale](#)” e “[Misure a sostegno delle imprese](#)”.

E le **start-up**? Nonostante solo alcune delle previsioni per le imprese del Decreto #CuraItalia siano basate su requisiti dimensionali e siano rivolte alle sole microimprese e piccole e medie imprese (PMI), molte delle misure genericamente previste per le imprese devono ritenersi applicabili anche al mondo delle **start-up**, sia nel caso in cui esse abbiano la caratteristica dell’innovatività di cui al Decreto-legge 179/2012, sia ove non la abbiano e siano quindi qualificabili come microimprese³. Peraltro, proprio l’ecosistema delle start-up e del *venture capital* è interessato dal recente progetto “**Innova per l’Italia**” rivolto ad aziende, università, enti e centri di ricerca pubblici e privati, ai quali verranno periodicamente rivolte specifiche “**calls for action**” nonché “**fast calls**” volte ad individuare tecnologie utili al monitoraggio e al contenimento del Covid-19.

1. Le start-up sono obbligate a sospendere la propria attività a seguito del DPCM 22 Marzo 2020?

Il DPCM 22 Marzo 2020 ha disposto la chiusura di **tutte le attività produttive e commerciali**, ad eccezione di quelle **essenziali** di cui all’**Allegato I** (si veda la ns. [newsletter del 23 marzo 2020](#)). Ove la start-up in questione svolga un’attività consentita essa potrà continuare ad operare, a condizione che rispetti il **protocollo comportamentale** previsto dal DPCM 11 marzo (sul punto si veda la ns. [newsletter del 15 marzo 2020](#)). In caso contrario, essa potrà proseguire la propria attività solamente con modalità di lavoro agile.

Misure del Decreto #CuraItalia per le start-up

2. Le start-up possono accedere alla disciplina del Decreto #CuraItalia in materia di ammortizzatori sociali?

Sì, perché il Decreto #CuraItalia prevede **misure di sostegno al settore imprenditoriale privato** applicabili a **tutti i datori di lavoro**, che potranno accedere alla “**CIG in deroga**” laddove non abbiano i requisiti per accedere alle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. La disciplina di accesso alla CIG in deroga è rimessa alle singole

¹ Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato in GU n.70 del 17-03-2020 (20G00034).

² Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 (“Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”) pubblicato in GU n. 176 del 22 marzo 2020 (20A01807).

³ Ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, le **microimprese** sono quelle “imprese che (i) hanno meno di 10 occupati; e (ii) hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro”; le **PMI** sono, invece, quelle “imprese che (i) hanno meno di 50 occupati; e (ii) hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro”. La qualifica di **startup**, invece, è definita dall’art. 25 del Decreto-legge 179/2012 sulla base della durata (perché la startup non deve essere costituita da più di 60 mesi), della produzione annua - che, a partire dal secondo anno - deve essere inferiore ai 5 milioni di euro e del carattere di innovatività dell’attività svolta dalla medesima start-up.

Regioni/Province Autonome, ma resta imprescindibile l'accordo sindacale, salvo che per le aziende con meno di 5 dipendenti. Ove invece i datori di lavoro abbiano i requisiti di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria ("CIGO") ed al Fondo di Integrazione Salariale ("FIS"), il Decreto #Curaltalia prevede **regole e procedure semplificate**⁴ per richiedere all'INPS l'intervento del trattamento di integrazione salariale.

È importante chiarire - con riferimento specifico all'applicazione di tali misure alle start-up - che i requisiti di accesso alla CIGO sono anche **qualitativi**: possono, infatti, **accedervi** imprese attive in determinati settori (*inter alia*, quello manifatturiero, dei trasporti, di installazione di impianti, di produzione e distribuzione di energia, acqua e gas) dai quali sono **esclusi** quelli in cui tipicamente sono attive le start-up, vale a dire il settore digitale, dell'*healthcare*, del *biotech*, del *medtech*, dei *software* e dell'innovazione in generale a meno che non siano ricomprese nei settori inclusi. L'accesso al FIS, invece, **non richiede requisiti qualitativi**, poiché sono ammessi tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d'impresa, che (i) occupano mediamente più di cinque dipendenti⁵, (ii) non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni, e (iii) appartengono a settori nell'ambito dei quali non siano stati stipulati accordi per l'attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.

Per tutti gli ammortizzatori sociali previsti dal Decreto #Curaltalia, i beneficiari sono i lavoratori dipendenti in forza al 23 febbraio 2020 mentre il periodo massimo di fruizione dello strumento è di 9 settimane a decorrere dalla medesima data.

3. Indennità, congedi e permessi per i lavoratori: quali tutele sono previste per i *founders* e per i dipendenti di start-up?

In generale, qualsiasi datore di lavoro non potrà avviare **procedure di licenziamento collettivo**, comminare **licenziamenti individuali** per giustificato motivo oggettivo per **60 giorni** a partire dal 17 marzo, né proseguire procedure di licenziamento collettivo avviate dopo il 23 febbraio. Per i **lavoratori dipendenti** anche di start-up, il Decreto #Curaltalia prevede le seguenti tutele:

- **Diritto al congedo**⁶: in via alternativa tra genitori, i lavoratori che abbiano figli di età non superiore ai 12 anni possono fruire di un **periodo di congedo** indennizzato dall'Inps in misura pari al 50% della retribuzione, fermo restando il diritto alla contribuzione figurativa; in alternativa, gli stessi lavoratori potranno accedere ad un bonus nel limite massimo di 600 euro per l'acquisto di servizio di **baby-sitting**.
- **Diritto di astensione dal lavoro**: i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di età compresa tra 12 e 16 anni, limitatamente al periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, avranno diritto di **assentarsi dal lavoro**. Durante tale periodo di astensione: (i) **non vi è diritto ad indennità**, né a contribuzione figurativa; e (ii) vige il divieto di licenziamento e sussiste il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
- **Estensione della durata dei permessi retribuiti ex art. 33, L. n. 104/1992**⁷: sia per i lavoratori che assistono un familiare con handicap grave, sia per i lavoratori portatori di handicap grave, il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa è incrementato di **ulteriori 12 giorni complessivi** per i mesi di marzo e di aprile 2020.

⁴ Non sarà, infatti, necessario fornire alcuna prova in ordine alla necessità di ricorso all'ammortizzatore sociale (è sufficiente utilizzare l'apposita causale denominata "COVID-19 nazionale"), mentre l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto possono essere svolti anche in via telematica entro tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

⁵ In via eccezionale, l'assegno ordinario è concesso anche ai datori di lavoro iscritti al FIS che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

⁶ Cfr. Art. 23.

⁷ Cfr. Art. 24.

Per i **professionisti che siano iscritti alla Gestione separata⁸, lavoratori autonomi, parasubordinati e collaboratori coordinati e continuativi** - categorie nelle quali potrebbero rientrare i *founders* delle start-up - le tutele sono le seguenti:

1. riconoscimento di **un'indennità pari a 600 euro** per il mese di marzo 2020⁹; e
2. possibilità di fruire di **congedi** per coloro che sono genitori di figli di età non superiore ai 12 anni. In questo caso, il congedo (i) ove siano lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, sarà retribuito con un'**indennità pari al 50% di 1/365 del reddito** (calcolo sulla base dei criteri di determinazione dell'indennità di maternità); ovvero (ii) ove siano lavoratori autonomi iscritti all'INPS, retribuito con un'**indennità commisurata al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera** stabilita a seconda della tipologia di lavoro.

Posto che molti dei soggetti attivi presso le start-up sono normalmente inquadrati attraverso contratti di amministrazione, sorge spontaneo chiedersi se gli amministratori di società di capitali abbiano diritto di ottenere l'indennità di Euro 600. A tal riguardo, è attesa in questi giorni la posizione dell'INPS circa l'inclusione degli amministratori di società di capitali tra i beneficiari delle tutele previste dal Decreto #Curaltalia.

4. In che modo viene potenziato il Fondo di Garanzia per le PMI?

È stato agevolato per le PMI e per le micro-imprese, incluse quelle che presentano i requisiti di start-up, l'accesso alle garanzie del Fondo centrale di garanzia (il "**Fondo**") - la cui dotazione è stata incrementata di ulteriori **1.200 milioni di euro** - attraverso una **procedura semplificata**. Tale procedura è stata oggetto di una circolare del 19 marzo p.v. del Consiglio di Gestione del Fondo¹⁰ che ha deliberato di adottare le misure del Decreto #Curaltalia; di talché, *inter alia*, la garanzia del Fondo:

- sarà concessa a **titolo gratuito**;
- sarà erogata fino ad un importo massimo per ciascun'impresa incrementato da **2,5 a 5 milioni di euro¹¹**;
- per gli interventi di garanzia diretta, **coprirà una percentuale pari all'80%** dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento;
- sarà concessa anche per operazioni di **rinegoziazione** del debito;
- avrà una **maggiore durata** quando è concessa a valere su operazioni per cui le banche, in connessione agli effetti del Covid-19, hanno accordato la sospensione del pagamento delle rate;
- sarà concessa previa valutazione delle potenziali beneficiarie non più in base al c.d. criterio andamentale, bensì tenendo conto solamente dei requisiti economico-finanziari; e
- potrà essere concessa anche a favore di **persone fisiche** che autocertifichino che la propria attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza Covid-19¹².

⁸ L'indennità è riconosciuta ai liberi professionisti che siano titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e che siano iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, e non siano titolari di pensione ovvero non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

⁹ Cfr. Artt. 27 e 28.

¹⁰ Circolare n. 80/2020 "Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96, art. 2, comma 100, lettera a). Applicazione delle misure previste dal Decreto-Legge del 2020 n.18 recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

¹¹ L'applicazione di questa norma è, tuttavia, subordinata all'adozione di un nuovo metodo di calcolo dell'ESL, posto che gli attuali metodi in vigore possono essere utilizzati solo fino ad un importo massimo garantito pari a 2,5 milioni di euro.

¹² Vengono, inoltre, previste altre misure di semplificazione della procedura di concessione della garanzia del Fondo, tra cui: (i) eliminazione della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie; (ii) cumulabilità con altre forme di garanzia per operazioni di investimento

5. Le start-up hanno accesso alle misure di sostegno finanziario per le microimprese e le PMI colpite dal Covid-19?

Sì, per tutte le start-up che rientrino anche nella definizione di microimprese o di PMI e autocertifichino di aver subito in via temporanea una **carezza di liquidità** quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da Covid-19, è stata prevista¹³ una **moratoria** degli adempimenti connessi a prestiti, mutui, *leasing*, linee di credito e finanziamenti a breve in scadenza. Inoltre, dietro richiesta del soggetto finanziatore, sarà possibile per le PMI accedere ad una sezione speciale del Fondo che, grazie ad una dotazione di 1.730 milioni di euro, potrà concedere garanzie fino al 33% dei prestiti erogati alle microimprese, PMI e start-up.

6. Le start-up possono beneficiare delle misure a supporto della liquidità delle imprese?

La norma in commento¹⁴ individua come destinatarie della misura di supporto alla liquidità tutte le imprese che abbiano subito una riduzione del fatturato; si deve quindi ritenere che anche le start-up siano ammissibili alla iniezione di liquidità che **Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.** (CDP) è autorizzata a concedere alle imprese in difficoltà, a garanzia dei prestiti concessi alle medesime.

7. Quali altre misure di sostegno finanziario e di contenimento dei costi sono state introdotte dal Decreto #CuraItalia?

Per tutte le società è stata introdotta una misura di sostegno finanziario¹⁵ - che, in mancanza di limitazioni di sorta, deve ritenersi applicabile anche alle start-up - consistente nella possibilità di ottenere un credito di imposta a certe condizioni. Infatti, tutte le società che cedono a titolo oneroso (entro il 31 dicembre 2020) crediti pecuniari vantati nei confronti di creditori inadempienti, possono trasformare - entro certi limiti - le attività per imposte anticipate (c.d. DTA) relative a:

- perdite fiscali pregresse; e
- eccedenze di A.C.E. (Aiuto alla Crescita Economica);

in crediti di imposta.

Si intende così incentivare la cessione di crediti deteriorati che le società abbiano accumulato nel tempo, consentendo alle stesse di convertire e monetizzare attivi di bilancio difficilmente utilizzabili (*i.e.* le DTA di cui sopra) tramite la loro conversione in crediti di imposta.

Infine, sempre per le PMI sono stati introdotti **meccanismi di deducibilità dei contributi** versati a favore dei c.d. confidi di cui all'art. 112 del TUB¹⁶.

8. In che modo le start-up possono supportare il processo di digitalizzazione reso necessario per agevolare le modalità di *smart-working* o di *e-learning*?

Il Decreto #CuraItalia ha introdotto - fino al 31 dicembre 2020 - un **processo facilitato** per tutte le Pubbliche Amministrazioni per acquisire beni e servizi digitali, con particolare riferimento a servizi che operano in *cloud* e che permettono lo *smart-working* o l'*e-learning*. Gli enti potranno acquistare questi beni e servizi con una **procedura negoziata** ma senza bando di gara tra una rosa di almeno quattro operatori

immobiliare nel settore turistico-alberghiero, di durata e di importo considerevole; (iii) incremento della quota coperta dal Fondo ove l'impresa beneficiaria sia particolarmente danneggiata dal Covid-19; e (iv) sono prorogati di tre mesi tutti i termini per gli adempimenti amministrativi.

¹³ Cfr. Art. 56.

¹⁴ Cfr. Art. 57.

¹⁵ Cfr. Art. 55.

¹⁶ Cfr. Art. 51.

economici, di cui necessariamente uno startup **innovativa** o una **PMI**.

9. Altre misure di sostegno a favore delle start-up

Il Decreto #CuraItalia ha inteso supportare le imprese attive in specifici settori e, in assenza di specifici limiti dimensionali, anche le start-up che operino nei medesimi settori. In particolare:

- per imprese esportatrici del *Made in Italy*, attive in particolare nel settore agroalimentare, è stato istituito un **Fondo per la promozione integrata**¹⁷;
- per imprese attive nel mondo della **cultura e dello spettacolo**, è stato istituito il **Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo**¹⁸;
- per imprese attive nella **filiera della stampa**¹⁹ è previsto un regime straordinario per l'ottenimento di un **credito d'imposta per investimenti nel settore pubblicitario**;
- le **società sportive** possono **differire il pagamento dei canoni** per la locazione di impianti sportivi pubblici fino al 31 maggio p.v.;
- è agevolata la continuità aziendale di **imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura**²⁰ attraverso l'istituzione di un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2020; e
- l'**INAIL** trasferisce **ad Invitalia 50 milioni di euro** da erogare alle imprese rimaste operative, affinché esse possano dotarsi di dispositivi e strumenti di protezione individuale²¹.

Progetto “Innova per l'Italia”

10. In che cosa consiste il progetto “Innova per l'Italia”?

Il progetto “Innova per l'Italia” è un'iniziativa congiunta del **Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione**, del **Ministro dello Sviluppo Economico** e del **Ministro dell'Università e Ricerca**, insieme a **Invitalia** e a sostegno della struttura del Commissario Straordinario per l'emergenza Coronavirus, **Domenico Arcuri**.

Innova per l'Italia è nata per sostenere l'**innovazione pubblica e privata** al fine di fornire un **contributo tecnologico** in questa situazione emergenziale, per accrescere la disponibilità di **dispositivi di prevenzione** e protezione individuale, di respiratori artificiali, di tamponi e strumenti per la diagnosi, di tecnologie per il contenimento del Covid-19.

A tal fine, Innova per l'Italia lancia **calls for action** periodiche²² e attive per lunghi periodi di tempo nonché alcune **fast calls**, la prima delle quali - dal 24 al 26 marzo 2020 - intendeva individuare soluzioni innovative nei settori:

¹⁷ Cfr. Art. 72.

¹⁸ Cfr. Art. 89.

¹⁹ Cfr. Art. 98.

²⁰ Cfr. Art. 78.

²¹ Cfr. Art. 43.

²² Attualmente sono aperte le seguenti *call to action* volte a (i) il reperimento, l'innovazione o la riconversione industriale delle tecnologie e processi, per accrescere la disponibilità di dispositivi di protezione individuale, in particolare mascherine chirurgiche, nonché la produzione dei sistemi complessi dei respiratori per il trattamento delle sindromi respiratorie; (ii) il reperimento di kit o tecnologie innovative che facilitino la diagnosi del Covid-19 in termini di tamponi e elementi accessori; e (iii) l'aumento della disponibilità di tecnologie e strumenti che consentano o facilitino il monitoraggio, la prevenzione e il controllo del Covid-19.

- (i) delle **tecnologie emergenti**, al fine di offrire **soluzioni tecniche di teleassistenza** - basate su *data analytics* ed intelligenza artificiale - ai pazienti domestici; e
- (ii) della **telemedicina**, al fine di individuare soluzioni per il tracciamento continuo, il controllo tempestivo del rischio di contagio, nonché il teleconsulto e la televisita.

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha organizzato una Task Force interna, la **Task Force Covid**, per monitorare costantemente l'evolversi della normativa.

La Task Force Covid è a completa disposizione per supportarvi nell'individuazione, elaborazione ed implementazione delle migliori strategie volte a contenere gli impatti della diffusione del Covid-19 sull'operatività aziendale e sulla gestione dei rapporti commerciali in essere.

#iorestoacasa ma GOP è sempre al vostro fianco.
Per qualsiasi informazione scriveteci a: coronavirus@gop.it

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.
Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.



INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesteme@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.